AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1836 DEL 04/11/2022

O G G E T T O

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO TEMPORANEO E DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEI POSTI DI SOLLIEVO E DI PRONTA ACCOGLIENZA NELLE COMUNITA' ALLOGGIO PER UTENTI CON DISABILITA'.

Proponente: UOC DISABILITA E NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO EST
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1921/22

Firmato digitalmente da BONAVINA Maria Giuseppina il 04/11/2022 09:50

Il Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Ovest e ad interim Direttore dell'U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza del Distretto Est riferisce:

Con deliberazione n. 2009 del 30 dicembre 2019 la Giunta Regionale ha introdotto, in via sperimentale, la possibilità per le comunità alloggio per persone con disabilità di ospitare temporaneamente una persona in più rispetto alla capacità ricettiva di dieci posti letto, nel rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla DGRV n. 84/2007.
Il provvedimento intende favorire la domiciliarità supportando le famiglie nell'accudimento dei propri congiunti con disabilità, sia per eventi prevedibili e/o programmabili mediante inserimenti finalizzati a garantire momenti di sollievo dall'impegno assistenziale, sia per situazioni emergenziali qualora le famiglie si trovino nella momentanea impossibilità di assicurare adeguata assistenza a casa al proprio familiare. E' stato pertanto previsto di ospitare temporaneamente nelle comunità alloggio una persona in più rispetto alla capacità ricettiva di 10 posti letto prevista.

Il superamento della fase emergenziale legata alla pandemia da COVID-19 sta facilitando il ricorso all'accoglienza temporanea, che può essere assicurata per un periodo non superiore a trenta giorni, eventualmente prorogabili e approvata con progetto personalizzato dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (UVMD).

Con il presente provvedimento si propone l'approvazione di un apposito regolamento finalizzato a disciplinare l'accesso temporaneo e le modalità di gestione dei posti di sollievo e di pronta accoglienza, in ottemperanza alle citate DD.G.R. n. 2009 del 30/12/2019 e n. 1870 del 29/12/2021.

Corre l'obbligo di precisare che l'Azienda ULSS 8, sulla base della normativa vigente, è tenuta alla verifica del rispetto degli standard strutturali e organizzativo professionali previsti dalla DGRV n. 84/2007 in materia di autorizzazione all'esercizio, con riferimento anche all'undicesimo inserimento temporaneo, oltre che al monitoraggio degli stessi inserimenti nel proprio territorio, nel rispetto della programmazione regionale, attuativa locale, delle risorse disponibili e degli accordi contrattuali in atto.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l'allegato regolamento (All. 1) finalizzato a disciplinare l'accesso temporaneo e le modalità di gestione dei posti di sollievo e di pronta accoglienza nelle comunità alloggio per utenti con disabilità, per le finalità di cui alla D.G.R. n. 2009/2019, come spiegato in premessa;

3. di conservare in capo all'Azienda ULSS 8 la verifica del rispetto degli standard strutturali e organizzativo professionali previsti dalla DGRV n. 84/2007 in materia di autorizzazione all'esercizio con riferimento anche all'undicesimo inserimento temporaneo, oltre che al monitoraggio degli stessi inserimenti nel proprio territorio, nel rispetto della programmazione regionale, attuativa locale, delle risorse disponibili e degli accordi contrattuali in atto;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell' Azienda.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

All. 1

REGIONE DEL VENETO

ULSS8 BERICA

AULSS 8 BERICA

U.O.C. DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA
U.O.S DISABILITA'

Regolamento per la disciplina dell'accesso temporaneo e delle modalità di gestione dei posti di sollievo e di pronta accoglienza nelle comunità alloggio per utenti con disabilità

Preparazione	**Coordinatore GdL** **Responsabile U.O.S. Disabilità dott. Mario Boreggio**
Verifica	**Direttore U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza** **dott.sa Mariuccia Lorenzi**
Approvazione	**Direttore Servizi Socio Sanitari** **dott. Achille Di Falco**
Rev.	**0 del 27.10.2022**

Sommario

Premessa

ART. 1 Servizio Residenziale

ART. 2 Accoglienza temporanea

ART. 3 Autorizzazione e accreditamento delle comunità alloggio per utenti con disabilità

ART. 4 Sperimentazione inserimenti in via temporanea-undicesimo posto

ART. 5 Disponibilità attivazione undicesimo posto

ART. 6 Autorizzazione all'utilizzo dell'undicesimo posto

ART. 7 Decorrenza dell'inserimento

ART. 8 Durata dell'accoglienza

ART. 9 Attività di assistenza

ART. 10 Remunerazione

Normativa di riferimento

Premessa
Il presente regolamento disciplina le modalità per l'occupazione temporanea nelle Comunità Alloggio per persone con disabilità, nel rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla DGR n. 84/2007, dell'11^ posto eccedente la capacità ricettiva standard di 10 unità.
La Regione del Veneto, con deliberazione n. 2009 del 30/12/2019 ad oggetto "Disposizioni specifiche per la gestione in via sperimentale degli inserimenti delle persone con disabilità in via temporanea nella Comunità Alloggio di cui alla DGR 84 del 16/01/2007-L.R. 22/02", ha introdotto detta opzione, in via sperimentale, a decorrere dal 1/01/2020, subordinandone l'applicabilità all'adozione di un regolamento da parte delle Aziende ULSS del Veneto, finalizzato a disciplinare l'accesso e le modalità di gestione dei posti di sollievo e/o di pronta accoglienza.

Art. 1 - Servizio residenziale
Il servizio residenziale a favore di persone con disabilità ai sensi della L.R. 22/2002 e DGR n. 84/2007 è un servizio a tempo indeterminato o, in alternativa, di accoglienza temporanea erogato presso una struttura residenziale socio-sanitaria o sociale, autorizzata e accreditata ai sensi della normativa vigente.

Nell'ambito territoriale dell'AULSS 8 Berica l'Azienda ha stipulato con gli enti accreditati, titolari di strutture residenziali per persone con disabilità, specifici accordi contrattuali per la definizione dei rapporti giuridici ed economici.
Detti accordi contrattuali impegnano l'ente titolare a mantenere il rispetto degli standard organizzativi e professionali, fissato dalla normativa regionale vigente, nonché tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento.

L'Ente accreditato è chiamato ad accogliere la persona con disabilità:
- su richiesta dell'Azienda ULSS
- per la realizzazione di un progetto approvato in sede di UVMD
- previa valutazione della persona con disabilità tramite S.V.a.M.Di. (Scheda di Valutazione Multi Dimensionale), approvata dalla Regione Veneto con DGR n. 2960/2012.

Art. 2 - Accoglienza temporanea
L'accesso al servizio residenziale può essere richiesto dall'Azienda a tempo indeterminato o per un periodo di tempo più limitato, configurandosi quale accoglienza temporanea.
Il progetto di accoglienza, in ogni caso, è approvato in sede di UVMD e formalmente autorizzato dall'Azienda ULSS per il tramite del Responsabile dell'UOS Disabilità.

Il servizio di accoglienza temporanea in struttura residenziale si contraddistingue per il carattere di temporaneità: la UVMD ha il compito di individuare sempre per la persona con disabilità una data di rientro in famiglia, concordandola con quest'ultima.

L'ente accreditato è tenuto a garantire l'inserimento in accoglienza temporanea di tutti gli utenti valutati e proposti dall'Azienda ULSS, previa presentazione del progetto specifico e degli obiettivi che interessano ciascuna persona.
Tale presentazione deve evidenziare la situazione sanitaria della persona con disabilità, le eventuali terapie farmacologiche, eventuali problemi legati a difficoltà psicologiche e/o comportamentali, il riferimento del medico di medicina generale ed il numero di tessera sanitaria.

Art. 3 - Autorizzazione e accreditamento delle comunità alloggio per utenti con disabilità
L'Allegato A alla DGR n. 84/2007 "Standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio-sanitari della Regione Veneto" recepisce ed integra i requisiti minimi strutturali ed organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi.

Per quanto specificatamente riguarda l'unità di offerta Comunità Alloggio per persone con disabilità, detto provvedimento ne stabilisce la capacità ricettività massima fissando in 10 posti il limite delle accoglienze consentite per ciascuna struttura o modulo.

Art. 4 - Sperimentazione inserimenti in via temporanea-undicesimo posto
Come richiamato in premessa, la Regione del Veneto, con deliberazione n. 2009 del 30/12/2019 ha previsto la possibilità, in forma sperimentale, di estendere ed occupare l'undicesimo posto nelle comunità alloggio, integrativo della capacità ricettiva di dieci posti autorizzati e accreditati ai sensi della DGR n. 84/2007, per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabile su valutazione effettuata dall'UVMD, previa adozione di uno specifico regolamento da parte delle Aziende ULSS, finalizzato a disciplinare l'accesso e le modalità di gestione.
Resta in capo all'ente accreditato l'obbligo di garantire il rispetto degli standard regionali in materia, siano essi legati ai requisiti organizzativi e professionali oltre che alle caratteristiche strutturali degli stabili.

Art. 5 - Disponibilità attivazione undicesimo posto
L'ente accreditato, in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla DGR n. 84/2007, comunica all'Azienda ULSS -U.O.S. Disabilità la disponibilità ad attivare l'undicesimo posto con impegno a garantire il mantenimento dei requisiti suddetti per la durata dell'accoglienza.

Art. 6 - Autorizzazione all'utilizzo dell'undicesimo posto
L'Azienda ULSS-U.O.S. Disabilità dovrà verificare il rispetto degli standard previsti dalla DGR n. 84/2007 con riferimento anche all'undicesimo inserimento temporaneo e monitorare gli stessi nel proprio territorio nel rispetto della programmazione regionale e attuativa locale e delle risorse disponibili.
L'undicesimo inserimento è subordinato al carattere temporaneo dello stesso e al rispetto, da parte dell'ente, dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla DGR n. 84/2007.
L'attivazione dell'accoglienza temporanea avviene su richiesta dell'interessato o della sua famiglia/tutore o amministratore di sostegno e sulla base di specifico progetto individualizzato, verificato in sede di UVMD.
L'accesso può avvenire in regime di accoglienza programmata o di pronta accoglienza per cause imprevedibili/urgenti.

Art. 7 - Decorrenza dell'inserimento
La decorrenza è definita nell'ambito del progetto individualizzato, tenuto conto di eventuali liste di attesa che saranno gestite secondo priorità riferite anche alle condizioni di urgenza/criticità del nucleo familiare dell'ospite e alla particolare gravosità, per quello stesso nucleo, dell'impegno assistenziale.

Art. 8 - Durata dell'accoglienza
La durata dell'accoglienza è di trenta giorni, eventualmente prorogabili su valutazione dell'UVMD.

Art. 9 - Attività di assistenza
Il progetto individualizzato di accoglienza temporanea deve prevedere l'erogazione di attività assistenziali in continuità con quelle già in atto e, comunque, adeguate ai bisogni specifici della persona con disabilità e verificato da parte dell'UVMD.

Art. 10 - Remunerazione
Si applicano le regole di determinazione della quota sanitaria sulla base dei punteggi correlati al livello di gravità emerso dalla scheda S.V.a.M.Di. e della quota sociale/alberghiera vigenti.

Normativa di riferimento

- Legge n. 104 del 5.02.1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

- L.R. n. 22 del 16.08.2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

- DGRV n. 84 del 16.01.2007 "L.R. 16/08/2022 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio-sanitarie e sociali".

- DGRV n. 1667 del 17.10.2017 "Progetto di aggiornamento dei requisiti funzionali relativi alle unità di offerta RSA e CR nelle ex "Grandi strutture".

- DGRV n. 1103 del 30.07.2019 "Aggiornamento della DGR n. 84 del 16/1/2007 relativo alle unità di offerta RSA e CR a conclusione della sperimentazione di cui alle DGR n. 1667 del 17/10/2017 e DGR n. 1834 del 4/12/2018. Art. 5, comma 1 della LR n. 30 del 18/12/2009. DGR n. 76/CR del 12/07/2019.

- DGRV n. 2009 del 30.12.2019 "Disposizioni specifiche per la gestione in via sperimentale degli inserimenti delle persone con disabilità in via temporanea nella Comunità Alloggio di cui alla DGR 84 del 16/01/2007. L.R. 22/02".